



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE  
CONTEMPORANEO

---

Fascicolo  
**3/2019**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Gian Luigi Gatta  
**VICE DIRETTORI** Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2039-1676

**COMITATO DI DIREZIONE** Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

**REDAZIONE** Anna Liscidini (coordinatore), Francesco Lazzeri (segretario), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiaro, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trincherà, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

**COMITATO SCIENTIFICO** Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

**Diritto Penale Contemporaneo** è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

#### **Peer review.**

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

#### **Modalità di citazione.**

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.



3/2019

## SULLA LICEITÀ DELLA “CANNABIS LIGHT”: OSSERVAZIONI IN ATTESA DI UNA PRONUNCIA A SEZIONI UNITE

Nota a [Cass., Sez. VI, 29 novembre 2018 \(dep. 31 gennaio 2019\), n. 4920,](#)  
[Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo, ric. Castignani](#)

di Benedetta Scarcella

**Abstract.** La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che dalla liceità della coltivazione della *cannabis sativa* L., alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6 %, che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il requisito del “fumus” del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla commercializzazione di infiorescenze di *cannabis sativa* contenenti THC con un valore medio inferiore allo 0,6%).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La legge n. 242/2016 e la liceità delle coltivazioni di “cannabis light”. – 3. Le argomentazioni della Corte. *Agere licere* e tassatività delle norme. – 4. Rilievi critici. – 5. Normativa sugli stupefacenti e prospettive di coesistenza. – 6. Verso le Sezioni Unite: le alternative possibili. – 7. Conclusioni.

### 1. Premessa.

Con la pronuncia in commento la Sezione VI della Corte di cassazione ha statuito la legittimità del commercio al dettaglio della c.d. *cannabis light*, sostanza composta da infiorescenze provenienti da coltivazioni lecite ai sensi della l. n. 242/2016 di piante di *cannabis* e contenenti un quantitativo di THC (tetraidrocannabinolo, principale sostanza attiva della *cannabis*) inferiore allo 0,6%.

Nel caso di specie, il Supremo collegio è stato chiamato a decidere circa la legittimità del sequestro preventivo disposto sulle infiorescenze di *cannabis* poste in



3/2019

commercio dal ricorrente all'interno di uno dei numerosissimi *cannabis shops* diffusi sul territorio nazionale a seguito dell'emanazione della l. n. 242/2016<sup>1</sup>.

È proprio da un'attenta analisi della disciplina approntata dalla normativa appena richiamata che è necessario prendere le mosse al fine di meglio comprendere l'*iter* argomentativo che ha condotto i Giudici di legittimità ad affermare la liceità dell'attività di commercializzazione della sostanza in parola, pervenendo a statuire la sua sottrazione all'ambito di applicazione del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, proprio tale ultima asserzione risulta connotare la pronuncia *de qua* di portata innovativa, potenzialmente dirompente, ma – si ritiene – passibile di ragionevoli obiezioni. La ricostruzione offerta dal Collegio si pone in diametrico contrasto con i precedenti arresti sul tema della medesima Sezione VI della Corte. Il contrasto ha sollevato la necessità di rimettere la questione circa la liceità della condotta di commercializzazione al dettaglio della *cannabis light* alle Sezioni Unite<sup>2</sup>. In attesa di una pronuncia – ci si augura – finalmente dirimente, il presente contributo si propone di delineare le strade astrattamente percorribili in vista di una ricomposizione e corretta interpretazione del quadro normativo vigente.

## 2. La legge n. 242/2016 e la liceità delle coltivazioni di “*cannabis light*”.

Con legge 2 dicembre 2016, n. 242 il legislatore ha sancito la liceità della coltivazione di piante di *cannabis* delle varietà ammesse ed iscritte nel Catalogo europeo<sup>3</sup> delle varietà delle specie di piante agricole (il cui raccolto è utilizzato nell'ambito dell'industria della canapa) purché esse contengano un tasso di THC inferiore allo 0,2%. All'art. 2 del testo normativo è previsto che la coltivazione delle predette varietà di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione o comunicazioni di natura amministrativa, l'unico obbligo che resiste in capo ai coltivatori – sancito all'art. 3 – è quello di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e le relative fatture d'acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente. La novità più interessante recata dalla legge in menzione, tuttavia, risiede nell'esclusione di responsabilità dell'agricoltore che abbia operato nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla stessa legge qualora, all'esito dei controlli effettuati dalle autorità preposte, venga accertato che il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulta superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6% (art. 4, co. 5). La responsabilità del coltivatore è parimenti esclusa anche nei casi in cui l'autorità

---

<sup>1</sup> Per una prima analisi della pronuncia in questione v. anche M.C. UBIALI, [La Cassazione considera lecita la commercializzazione al dettaglio della “cannabis light”](#), in questa *Rivista*, 11 febbraio 2019.

<sup>2</sup> Cass., Sez. IV, ord. 8 febbraio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 8654, imp. Castignani; sul punto v. M.C. UBIALI, [Alle Sezioni Unite la questione della liceità della commercializzazione al dettaglio della “cannabis light”](#), in questa *Rivista*, 7 marzo 2019.

<sup>3</sup> Di cui all'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.



3/2019

giudiziaria disponga la distruzione – obbligatoria – della coltivazione poiché la percentuale del principio attivo menzionato sia superiore allo 0,6% (art. 4, co. 7).

Nel corpo del testo normativo in parola non è contenuto alcun riferimento agli eventuali profili di rilevanza penale della successiva attività di commercializzazione dei beni così prodotti e derivanti da coltivazioni lecite.

Secondo la pronuncia in commento, tuttavia, risponde a logica che i prodotti ricavati dalla lecita coltivazione della canapa possano essere altrettanto lecitamente commercializzati senza restrizioni. La ragione per cui la legge in menzione non contiene una disciplina delle attività successive alla coltivazione-produzione risiederebbe, dunque, nella mera e semplicistica ragione che esso non è chiamato a regolarle; tale circostanza non potrebbe costituire di per sé sola motivo ostativo alla vendita al dettaglio della sostanza derivata.

### **3. Le argomentazioni della Corte. Agere licere e tassatività delle norme.**

La questione di reale interesse postasi e icasticamente individuata dal Supremo collegio riguarda invece, più precisamente, la liceità della vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti THC nei limiti fissati dalla legge «per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, the, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici – entrambi usi espressamente considerati dalla legge n. 242/2016 – e anche il fumo.».

Nell'approcciare alla tematica il Collegio ripercorre le argomentazioni dei contrapposti orientamenti sino ad oggi formatisi sul punto.

Secondo un primo orientamento, affermatosi in seno alla stessa Sez. VI della Corte di Cassazione e oggetto di una pronuncia di poco precedente a quella in commento<sup>4</sup>, gli spazi di liceità individuati dalla l. n. 242/2016 sarebbero circoscritti alla sola coltivazione e destinazione dei prodotti derivati ai fini espressamente individuati dalla legge. Le disposizioni del testo normativo in menzione sarebbero da ritenersi eccezionali e, quindi, non estensibili analogicamente alle altre condotte aventi ad oggetto cannabis, tra le quali la vendita e la detenzione finalizzata al commercio; condotte disciplinate, invece, dal d.P.R. 309 del 1990. L'esenzione di responsabilità prevista all'art. 4, comma 5 della legge del 2016 nel caso in cui il contenuto complessivo di THC della sostanza coltivata risulti inferiore al limite dello 0,6% varrebbe per i soli coltivatori e non anche per chi faccia commercio dei prodotti derivati<sup>5</sup>.

Il principio di diritto enunciato da tali pronunce, così sintetizzato, viene additato dalla Cassazione nella sentenza in commento quale mera «petizione di principio» basata su una non appropriata ricostruzione in termini di regola-eccezione dei rapporti tra la normativa penale in materia di stupefacenti di cui al T.U. e quella, settoriale, di cui alla legge del 2016. Tale ultimo prodotto legislativo contribuirebbe, invero, a configurare un

---

<sup>4</sup> Cass., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737, imp. Ricci.

<sup>5</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 52003, imp. Moramarco; Cass., Sez. IV, 13 giugno 2018, n. 34332, imp. Durante.

«microsettore normativo in radice autonomo per la cannabis proveniente dalle coltivazioni consentite»; microcosmo che non risentirebbe, dunque, di alcuna interferenza con la normativa sulle sostanze stupefacenti.

Nel rifuggire da tale miope lettura, il Collegio aderisce alla diversa interpretazione già prospettata nella giurisprudenza di merito<sup>6</sup>, secondo la quale la liceità della commercializzazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni ammesse (e quindi anche delle infiorescenze) costituirebbe un «corollario logico-giuridico della l. n. 242/2016». Dalla liceità della coltivazione della cannabis deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti principio attivo THC in misura inferiore allo 0,6%, «nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R.».

L'esposta tesi troverebbe saldo fondamento nel «principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere (*agere licere*) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (*facultas agendi*).». Nel rievocare i principi di frammentarietà e di tassatività, la loro *ratio* storica ed il loro fondamento politico-garantista in funzione del *favor libertatis*, il Collegio ricorda come le norme incriminatrici pongano eccezioni – non estensibili analogicamente – rispetto alla libertà individuale la quale, invece, costituisce la regola nel nostro sistema normativo. In ossequio a tale assunto il “ridimensionamento della portata normativa” delle norme incriminatrici – così come determinatosi a seguito della l. n. 242/2016 – deve essere letto quale fisiologica riepansione delle libertà del singolo, solo eccezionalmente comprimibili.

Pertanto, posta l'assenza di specifici divieti normativi alla commercializzazione dei prodotti provenienti da coltivazioni lecite, con la fissazione del più volte citato limite dello 0,6% di THC il legislatore – sostiene la Corte – ha voluto attuare un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico e le conseguenze derivanti dalla commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni, riconosciute come in pratica inevitabili.

Da tale ricostruzione non possono che derivare una serie di conseguenze di particolare rilievo pratico in relazione alla possibilità di disporre sequestri probatori e amministrativi<sup>7</sup>, ma, soprattutto in ordine alla inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 75 d.P.R. 309 del 1990 in capo a chiunque sia trovato in

---

<sup>6</sup> Cfr. Trib. Ancona, Sez. riesame, 27 luglio 2018, Rel. Sbano; Trib. Rieti, Sez. riesame, 26 luglio 2018; Trib. Macerata, Sez. riesame, 11 luglio 2018; Trib. Asti, Sez. riesame, 4 luglio 2018.

<sup>7</sup> Se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni considerate dalla legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato *ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990*. È sempre possibile, sul piano del diritto amministrativo, che gli organi di polizia prelevino soltanto campioni delle infiorescenze per verificare il superamento del tasso soglia del 0,6% di THC, dal quale possono derivare sia lo non ammissibilità della coltivazione sia il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.* dell'intera sostanza detenuta dal commerciante.

possesso di prodotto proveniente dalle coltivazioni lecite di cui alla l. n. 242/2016. Infatti, condotto sino alle estreme conseguenze logiche, il ragionamento seguito dalla Corte induce ad escludere la configurabilità dell'illecito amministrativo in ragione dal fatto che il soggetto fruirebbe di un bene lecito. La percentuale dello 0,6% di THC viene ad integrare, dunque, il «limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti secondo un significato che sia giuridicamente rilevante per il d.P.R. n. 309/1990». La piena liceità del consumo di cannabis *light* è, tuttavia, ammessa sempre che non emerga l'avvenuta alterazione della sostanza stessa volta ad incrementarne il contenuto di THC successivamente all'acquisto dal coltivatore, e la consapevolezza di tale alterazione ad opera del commerciante che la ponga in vendita. Tuttavia – precisa la Corte – la riferita circostanza non conduce all'automatismo opposto in base al quale il superamento dello 0,6% di THC determina la necessaria rilevanza penale della condotta. Essa dovrà, invece, essere sempre valutata a mente dei parametri di applicazione del d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi dimostrare ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 73 del predetto d.P.R. tutti i presupposti, compreso quello della idoneità della sostanza a concretamente produrre un effetto drogante<sup>8</sup>.

#### 4. Rilievi critici.

Le argomentazioni sostenute dal Supremo collegio e sopra esaminate destano alcune perplessità che vengono di seguito illustrate, seppure – è bene premetterlo – non si contesti l'esito processuale a cui tale decisione è pervenuta (ossia, la dichiarazione di inesistenza del *fumus* in relazione al sequestro disposto).

A sollevare obiezioni, invero, è la asseverazione della “intrinseca” liceità della sostanza proveniente da coltivazioni ammesse ai sensi della l. n. 242/2016 e con contenuto di THC inferiore allo 0,6%, qualunque ne sia la destinazione d'uso (compreso il fumo). Tale considerazione è dimentica delle finalità perseguite dall'intervento normativo in parola – che pur vengono richiamate in apertura dalla Corte – e della attenta individuazione operata dal legislatore delle categorie di prodotto ottenibili dalla canapa lecitamente coltivata.

Afferma – infatti – la Corte che il più volte menzionato limite dello 0,6% di THC introdotto dalla legge del 2016 costituisce «il limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti secondo un significato che sia giuridicamente rilevante per il d.P.R. n. 309/1990»; tale considerazione, tuttavia, è frutto di una valutazione che il legislatore non ha mai effettuato. Anche a voler tralasciare l'esistenza di una chiara volontà politica contraria in tal senso, ci si potrebbe limitare a rilevare che il legislatore del 2016 non ha affrontato la questione della efficacia stupefacente della c.d. cannabis *light* essenzialmente perché

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 8393, imp. Cecconi; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2011 (dep. 2012), n. 6928, imp. Choukrallah; Cass., Sez. IV, 19 novembre 2008 (dep. 2009), n. 6207, imp. Stefanelli).



3/2019

non ne esisteva il bisogno: la canapa contenente livelli minimi di THC lecitamente coltivata e utilizzata per le finalità ammesse dalla legge non può materialmente produrre effetti psicotropi perché essa non è destinata (nelle sue parti come presenti in natura, in particolare, foglie e infiorescenze) alla diretta assunzione umana. Tale assunto non è smentito – e ne è, anzi, supportato – dalla circostanza che l’art. 2 della citata l. n. 242/2016, al comma 2 lettera a) individua, tra le sette categorie di prodotti ottenibili dalla canapa coltivata<sup>9</sup> quella degli alimenti e cosmetici; alla qualificazione del prodotto in parola come alimento – specifica la norma – conseguirebbe il necessario obbligo per i produttori di osservare ed applicare la rigorosa normativa vigente nel settore della produzione alimentare<sup>10</sup>. Il successivo art. 5 rubricato «Limiti di THC negli alimenti», dispone che con separato decreto del Ministro della salute vengano definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti. Tale decreto, alla cui adozione il Ministero avrebbe dovuto provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, non è ancora stato emanato.

Due dati di estrema rilevanza emergono dalla lettura delle disposizioni in menzione: la necessità di un distinto e specifico atto amministrativo del Ministero della salute e il riferimento al *residuo*<sup>11</sup>, dati sufficienti ad escludere che il valore di THC ammissibile negli alimenti sia quello dello 0,6% e che la sostanza proveniente dalle coltivazioni ammesse possa essere direttamente destinata all’assunzione umana per via alimentare<sup>12</sup>. Il tutto a voler concedere che un prodotto finalizzato alla combustione e inalazione possa essere considerato un prodotto “alimentare” pur risultando un perfetto

---

<sup>9</sup> Art. 2, co. 2, L. 242/16: «Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
- e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo».

<sup>10</sup> È utile ricordare che la sostanza posta in vendita nei c.d. canapai, moltiplicatisi velocemente nelle città a seguito dell’inizio di tale *business*, è stata fino ad oggi presentata e venduta quale “prodotto ad uso tecnico e per ricerca” senza che ne venissero specificate le modalità d’utilizzo.

<sup>11</sup> Tale termine, nel suo significato ed uso scientifico, suole far riferimento alle tracce che di una sostanza rimangono nel prodotto finale a seguito di trattamenti, processi di lavorazione o manipolazione. Neanche nel caso in menzione si ritiene che il termine *residuo* sia stato adottato con riferimento al livello di THC contenuto nella marijuana – seppure *light* – al suo stato naturale e originario, ritenendosi che con tale termine si intenda riferirsi alle tracce di THC riscontrabili nei prodotti alimentari a seguito dei processi di lavorazione finalizzati alla loro produzione.

<sup>12</sup> Deve rilevarsi, infatti, che nel mese di agosto 2017 il Ministero della Salute aveva divulgato una bozza di decreto sui limiti di THC ammessi in relazione ai prodotti alimentari. Il documento prevedeva valori ben inferiori alla soglia dello 0,2%; v. sul punto GRIFEO, *Limiti THC negli alimenti. Assocanapa risponde con fermezza al Ministero della Salute*, 22 settembre 2017, disponibile al seguente [link](#). Non si ritiene un dato da sottovalutare neanche il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità al Ministero della Salute in data 10 aprile 2018, nell’ambito del quale il Consiglio evidenziava come la vendita di cannabis light costituisca “certamente motivo di preoccupazione”.

sucedaneo del tabacco che, come noto, non rientra tra gli alimenti e che è soggetto a differente quadro regolamentare in relazione alla sua produzione e commercio.

In definitiva, individuati così i settori di utilizzo della sostanza coltivata non si sussisteva in capo al legislatore l'esigenza di prendere posizione sulla effettiva capacità drogante della c.d. cannabis *light* perché l'assunzione per inalazione o ingestione diretta da parte dell'uomo non rientra tra le finalità previste dalla l. n. 242/2016. Nell'iter argomentativo percorso dalla Corte può rinvenirsi, invero, una commistione fra piani ben distinti: quello della disciplina penale sulle sostanze stupefacenti, volta alla tutela di interessi preminenti quali la salute pubblica e l'ordine pubblico, e quello di una normativa di settore mirata al sostegno e allo sviluppo del settore industriale della canapa, attenta a perimetrare il suo ambito di applicazione e le ammissibili destinazioni d'uso della sostanza coltivata proprio perché chiamata a confrontarsi con la pervasiva disciplina penale. Se il legislatore avesse voluto sottrarre *tout court* la cannabis con THC inferiore allo 0,6% dall'applicazione della normativa sugli stupefacenti non avrebbe avuto senso avventurarsi in una accurata elencazione delle categorie di prodotti ottenibili dalla sua lavorazione.

Tanto meno pare che un'esplicita scelta in tal senso possa essere rinvenuta nel richiamo contenuto all'art. 1 della l. n. 242/2016 al Catalogo comune europeo delle varietà delle specie di piante agricole le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti<sup>13</sup>. Nel disporre tanto, il legislatore richiama espressamente la direttiva 2002/53/CE del Consiglio la quale, a norma del suo art. 1<sup>14</sup>, riguarda l'ammissione delle varietà di piante da fibra in un catalogo comune

---

<sup>13</sup> «1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

- a) alla coltivazione e alla trasformazione;
- b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.».

<sup>14</sup> «La presente direttiva riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE).».



3/2019

delle varietà delle specie di piante agricole *le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati* secondo le disposizioni delle direttive relative alla commercializzazione delle rispettive sementi. Potrebbe dirsi che il legislatore italiano intendesse escludere dall'applicazione della normativa sugli stupefacenti le varietà iscritte nel catalogo solo relativamente alle loro sementi (ed i semi, infatti, non rientrano tra le parti della pianta di cannabis incluse nella Tabella II allegata al d.P.R. 309/90). Tale è la soluzione più in linea con le finalità di una legge volta al «sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione», e il cui obiettivo principale è quello di offrire soluzioni all'ambiguità in cui le coltivazioni *industriali* di canapa erano costrette ad operare e che finivano per sottoporre gli agricoltori a procedimenti penali, alla distruzione delle piantagioni e all'impossibilità di accedere ai contributi europei a sostegno della coltivazione<sup>15</sup>.

Alla luce di quanto richiamato ben si comprende come la legge del 2016 abbia voluto introdurre l'esenzione da responsabilità dei coltivatori e la sottrazione di alcune varietà di canapa dall'applicazione della legge sugli stupefacenti *limitatamente* alla condotta di coltivazione di piante destinate alle finalità produttive puntualmente elencate all'art. 2, co. 2. Ciò che la legge in menzione *non* contiene – lo si ribadisce – è l'espressa statuizione dell'assenza di capacità drogante di cannabis delle varietà comprese nel Catalogo europeo che abbia un livello di THC inferiore allo 0,6%<sup>16</sup>.

L'interpretazione appena proposta è, inoltre, l'unica che consente una ordinata giustapposizione del quadro normativo complessivo.

Non può ignorarsi, infatti, che la Tabella II di cui al D.P.R. 309/90 contiene – a tutt'oggi – l'indicazione della cannabis (foglie e infiorescenze, olio, resina ma *non* semi) senza recare ulteriori specificazioni. Nell'area di punibilità delineata dall'art. 73, D.P.R. 309/90, dovrebbe astrattamente rientrare la condotta di chiunque ceda sostanza del tipo marijuana a prescindere dalla quantità di THC in essa contenuta e dalla varietà delle piante di provenienza. Che la cannabis in sé e per sé continui ad essere considerata sostanza pericolosa dal legislatore italiano è, d'altronde, reso palese dalla circostanza che superato il livello dell'1% di THC si disponga – a norma della stessa l. n. 242/2016 – sempre e comunque la distruzione delle piantagioni e ciò nonostante le piante coltivate rientrino tra le varietà ammesse dalla normativa europea e sottratte alla disciplina del T.U. 309/90 nei limiti dal legislatore specificati.

---

<sup>15</sup> V. L. MIAZZI, [La coltivazione della cannabis è reato? Una storia infinita tra canapa e marijuana](#), in questa *Rivista*, fasc. 3/2018, pp. 117-120.

<sup>16</sup> Per una più approfondita analisi della questione sia consentito rinviare a B. SCARCELLA, [La rivoluzione di fumo. Propositi nazionali di legalizzazione delle droghe leggere alla prova delle Convenzioni internazionali](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2018, pp. 225-230.



3/2019

## 5. Normativa sugli stupefacenti e prospettive di coesistenza.

La normativa sugli stupefacenti, infatti, prevede fattispecie incriminatrici particolarmente ampie sotto il profilo dell'ambito di applicazione, quasi onnicomprensive di ciascuna condotta che abbia ad oggetto una qualsiasi delle sostanze definite come stupefacenti. Ciò avviene in ragione della tutela che si ritiene necessario apprestare a beni fondamentali quali la salute pubblica e l'ordine pubblico. Dinnanzi ad una formulazione talmente semplice – sebbene tutt'altro che perfetta – della norma incriminatrice e della chiara indicazione della cannabis in ogni sua parte o formato (ad eccezione dei semi) quale sostanza stupefacente a prescindere dai limiti di concentrazione di THC, non si comprende come la sottrazione alla rigida disciplina sugli stupefacenti di cannabis (*light*) destinata all'assunzione umana diretta possa essere giustificata sulla base di una normativa settoriale, estremamente specifica, che persegue i summenzionati fini di sostegno ad un settore produttivo dell'economia e riferita, pertanto, alla sola attività di coltivazione.

Sebbene si concordi sulla illogicità di una normativa che qualifichi come lecita l'attività di coltivazione – entro i menzionati limiti – senza poter essere estesa anche alla attività di commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivanti da tali coltivazioni (normativa che frustrerebbe i fini di sostegno ad un settore produttivo che essa stessa si propone di perseguire), si ritiene ultroneo e non propriamente aderente al contesto normativo la statuizione dell'esistenza di un *automatismo in forza del quale i possibili effetti della cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti secondo un significato che sia giuridicamente rilevante per il d.P.R. 309/1990*.

L'esenzione da qualsiasi tipo di responsabilità, espressamente prevista per il coltivatore, dovrebbe dirsi estesa anche a chi tale sostanza la ponga in vendita al dettaglio ma solo se la commercializzazione avvenga in linea con le finalità d'uso individuate all'art. 2, comma 2, l. n. 242/2016 ossia riguardi un prodotto rientrante nelle categorie da tale norma contemplate<sup>17</sup>.

Per quanto riguarda più specificamente la c.d. cannabis *light*, la cui destinazione – è noto anche a più ingenui – è proprio quella del fumo, in assenza di un intervento chiarificatore da parte del legislatore sul punto, dovrebbe dirsi che la sua commercializzazione è lecita nella stessa misura in cui la sua effettiva destinazione

---

<sup>17</sup> Tale assunto appare confermato dalla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 5059 del 23.05.2018 (consultabile al seguente [link](#)) che si limita a specificare che la vendita a scopo ornamentale delle piante di cannabis delle varietà ammesse è consentita senza autorizzazione e precisa che anche le infiorescenze della canapa rientrano nell'ambito dell'articolo 2, comma 2, lettera g), ossia nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti. La circolare non contiene, dunque, alcun riferimento alla liceità o illiceità della vendita al dettaglio di marijuana destinata all'assunzione umana per inalazione o ingestione e, anzi, contraddice la sbrigativa statuizione della Corte (che pur espressamente menziona la Circolare in parola) per cui, trattandosi di una legge di sostegno e promozione, la n. 242/2016 pur contenendo il riferimento alle tipologie d'uso ammesse non comporta che siano di per sé vietati altri usi non menzionati.

rimanga ambigua, non potendo essere chiamato il rivenditore a rispondere dell'uso che il compratore poi effettivamente faccia di una sostanza (lecitamente prodotta) posta in commercio.

L'ottica della normativa introdotta appare essere quella di una perimetrazione di strettissimi ambiti di liceità finalizzati al sostegno di un settore economico, più che quella di un bilanciamento tra esigenze di precauzione – giustificate dalla asserita pericolosità delle sostanze stupefacenti – e libertà concesse ai privati in ragione del modesto contenuto di THC della sostanza venduta.

Alla luce del quadro normativo così come appena ricostruito e delle considerazioni svolte le infiorescenze di cannabis, seppur *light*, utilizzate per finalità diverse da quelle espressamente ammesse dalla legge del 2016, dovrebbero risultare formalmente ancora soggette alla disciplina del d.P.R., ferma la necessità di escludere la rilevanza penale della condotta di chi cede tale sostanza in ragione della assenza di una sua concreta capacità drogante e della inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalle incriminazioni previste in materia di sostanze stupefacenti.

Il risultato perseguito dalla Cassazione in tale pronuncia appare, in effetti, raggiungibile a mezzo di una più attenta valorizzazione del principio di offensività in concreto (come era stato d'altronde suggerito dalla stessa sezione VI nel precedente pronuncia sul tema) senza la necessità di particolari contorsioni speculative sul campo della tassatività delle norme penali.

Deve darsi atto che sin dalla nota sentenza Kreml del 1998 le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva hanno a più riprese statuito la rilevanza penale della condotta di cessione pur se avente ad oggetto un quantitativo di sostanza contenente un principio attivo tanto modesto da portare ad escluderne l'efficacia drogante. Tali decisioni traggono abbrivo dal presupposto logico-giuridico per cui la nozione di stupefacente nel nostro ordinamento ha natura *legale* – nel senso che sono soggette alla relativa disciplina tutte e sole le sostanze specificamente indicate nelle Tabelle allegate al T.U. – e che in assenza di una specifica indicazione parametrica ad opera del legislatore il tasso di efficacia drogante della sostanza deve ritenersi irrilevante ai fini della punibilità del fatto. Le condotte oggetto di incriminazione, inoltre, sarebbero comunque idonee ad alimentare il mercato illecito della droga e risulterebbero, dunque, comunque lesive dei beni giuridici tutelati (salute pubblica, sicurezza e ordine pubblico, salvaguardia delle nuove generazioni) a prescindere dalla effettiva capacità drogante della sostanza ceduta<sup>18</sup>.

Altra giurisprudenza – maggioritaria sino al riferito approdo delle Sezioni Unite – negava la rilevanza penale della condotta in tutti quei casi in cui la sostanza oggetto di cessione contenesse un principio attivo inidoneo a produrre gli effetti che è comune attendersi dall'assunzione di droga. Tale orientamento riposava – a seconda delle ricostruzioni – sulla figura del reato impossibile (art. 49, comma 2, c.p.) e sulla concezione realistica dell'illecito penale<sup>19</sup>, oppure sul piano dell'assenza di tipicità stessa

---

<sup>18</sup> Cass., S.U., 24 giugno 1998, in *Cass. pen.*, 1998, p. 3332 ss., con nota di AMATO.

<sup>19</sup> Tale lettura dell'art. 49 c.p. appare sollecitata dalla preoccupazione di ancorare la punibilità alla tutela effettiva dei beni giuridici e volta a ridurre lo scarto talvolta esistente tra conformità al tipo e offensività

del fatto contestato. La dottrina più attenta, avallando tale secondo basamento, rilevava come in assenza delle proprietà chimiche atte a produrre gli effetti tipici, la sostanza non possa nemmeno definirsi *stupefacente*. Trattandosi di sostanza non psicotropa nel senso definito dalla norma incriminatrice il fatto non potrebbe dirsi penalmente tipico e la sua cessione non potrebbe, quindi, costituire reato<sup>20</sup>.

Proprio ad un'attenta valorizzazione di tali spunti critici e agli esiti a cui, a seguito della pronuncia della Consulta n. 360 del 1995<sup>21</sup>, parte della giurisprudenza è pervenuta in relazione alla condotta di coltivazione di piante di cannabis, si dovrebbe guardare al fine di escludere la rilevanza penale delle condotte di cessione di cannabis *light*. Da un accertamento in concreto della incapacità delle infiorescenze in questione di provocare effetti psicotropi dovrebbe derivare la non punibilità delle condotte di commercio perché in concreto inoffensive o – più correttamente – perché non tipiche.

Sebbene essa renda certamente meno agevole e conveniente sul piano processuale la risoluzione dei casi concreti (non consentendo di evitare l'avvio di procedimenti penali e godendo – nonostante le sue solide basi – di alterne fortune, come dimostra l'analoga tematica relativa alla liceità della condotta di coltivazione di piante di cannabis qualora si dimostri che la sostanza estraibile detiene una minima capacità drogante<sup>22</sup>), tale ricostruzione appare l'unica possibile al fine di spiegare la coesistenza di due corpi normativi, votati a finalità distinte che, altrimenti, cadrebbero in contraddizione; ma – soprattutto – quella riferita è l'unica lettura capace di donare coerenza al sistema nell'ottica della salvaguardia dei fondamentali argini (r)esistenti tra attività legislativa e attività d'interpretazione.

della condotta; sul punto si richiamano le sempre attuali considerazioni espresse da G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2014, pp. 504-506.

<sup>20</sup> Cfr. R. BARTOLI, *Sostanze stupefacenti prive di efficacia drogante e "concezione realistica" del reato*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, pp. 324-328; F. MUCCIARELLI, *Il nome delle cose: la determinazione della qualità stupefacente di una sostanza fra requisito di fattispecie, estremo di necessaria offensività e irrilevanza*, in *Foro amb.*, 2000, p. 241 sS. C. RUGA RIVA, *Stupefacenti e doping*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Tutela penale della persona*, Torino, 2011, pp. 185-186; per una rassegna esauriente delle posizioni di dottrina e giurisprudenza in materia v. G. DE AMICIS, *La "soglia drogante" al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1755 ss.

<sup>21</sup> C. Cost., 24 luglio 1995, n. 360, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2820 sS., con nota di AMATO. Statuiva il Giudice delle leggi: «Diversa dal principio della offensività, come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale ordinario, è la offensività specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza dell'offensività in concreto della condotta dell'agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario.» V. sul punto C. BRAY, [Coltivazione di marijuana e \(in\)offensività della condotta nella recente giurisprudenza di legittimità: necessità di fare chiarezza](#), in questa *Rivista*, 23 maggio 2016.

<sup>22</sup> L. MIAZZI, *La coltivazione della cannabis è reato?*, cit., pp. 114-117; V. MONGILLO, *Sullo stato del principio di offensività nel quadro del costituzionalismo penale. Il banco di prova della coltivazione di "cannabis"*, in *Giur. cost.* 2016, 3, p. 941; L. ROMANO, [Non viola la Costituzione la fattispecie incriminatrice della coltivazione di cannabis per uso personale \(rectius: la disposizione del t.u.stup. che non vi riconnette una rilevanza meramente amministrativa\)](#), in questa *Rivista*, 30 maggio 2016.



3/2019

## 5. Verso le Sezioni Unite: le alternative possibili.

Alla luce dei rilievi appena tracciati e del registrarsi di un pieno contrasto giurisprudenziale in seno alla medesima sezione della Corte di cassazione<sup>23</sup> – come anticipato – la questione circa la liceità della commercializzazione al dettaglio di cannabis *light* è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 8654 dell'8 febbraio 2019.

Dinnanzi al supremo Collegio appaiono profilarsi due possibili alternative, entrambe ugualmente radicali: sposare l'orientamento accolto dalla Sezione VI nella pronuncia in commento e sancire la piena liceità della condotta in ragione della *intrinseca liceità* della sostanza dunque sottratta alla disciplina del T.U.; oppure, in aderenza alla lettera della legge e interpretando restrittivamente l'*intentio* del legislatore, ricondurre la commercializzazione di infiorescenze e foglie di cannabis *light* nell'alveo delle condotte previste e punite dal d.P.R. 309/1990.

Le conseguenze dell'una o dell'altra scelta ipotizzabile si preannunciano parimenti estreme. Seguire sulla via della punibilità di tali condotte significherebbe, innanzitutto, costringere alla chiusura numerose centinaia di esercizi commerciali in tutto il Paese, soffocare un *business* rivelatosi florido e limitare l'iniziativa economica dei soggetti sacrificandola sull'altare di una normativa ambigua, lacunosa e di difficile comprensione da parte della stessa giurisprudenza. Tale prospettiva farebbe registrare un inevitabile arretramento anche sul piano delle libertà personali di quegli individui che, rivolgendosi a rivenditori autorizzati, pagando il prezzo dovuto e ottenendo un regolare scontrino<sup>24</sup>, acquistano e consumano una sostanza la cui capacità drogante è assolutamente minima se non addirittura inesistente.

La soluzione opposta, tuttavia, si risolverebbe in un travisamento della *intentio legis*, in uno scavalcamiento dell'attività di interpretazione del diritto positivo nell'ottica del perseguimento del risultato più conveniente, non solo processualmente. Essa consentirebbe di evitare un proliferare incontrollabile di procedimenti penali e di irrogazione di sanzioni amministrative. Il conseguente risparmio di risorse ed energie conseguibile è agevolmente apprezzabile da chiunque; il guadagno sul piano della libertà personale degli individui inopinabile.

Le argomentazioni che potrebbero essere poste alla base dell'una o dell'altra scelta sono state ampiamente illustrate nella richiamata ordinanza la quale ha il pregio,

---

<sup>23</sup> Ci si riferisce alla differente ricostruzione offerta sul punto da Cass., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56732 sopra più volte citata.

<sup>24</sup> Proprio a causa dell'attuale situazione di incertezza gli acquirenti rischiano di vedersi sequestrare la sostanza e applicare le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. (tra le quali la sospensione della patente di guida, il divieto del porto d'armi e il divieto d'espatrio). Al fine di evitare tali rischi diversi siti specializzati consigliano di conservare la ricevuta di acquisto, di non consumare la sostanza in luoghi pubblici e di trasportarla sempre nella confezione integra in cui viene venduta: a fini collezionistici o di florovivaismo la cannabis *light* può essere, infatti, legalmente detenuta. Cfr. V. LIGRESTI, [Un po' di ordine sull'erba legale e cosa può succederti se la fumi o porti in giro](#), pubblicato sul sito *vice.com*, 7 giugno 2018.

senza prendere le parti di alcuno degli orientamenti contrapposti, di evidenziare i pregi e le falle delle argomentazioni fino ad ora proposte dalla giurisprudenza sul punto<sup>25</sup>.

## 7. Conclusioni.

In conclusione, le Sezioni Unite ancora una volta paiono essere chiamate ad *integrare* più che *interpretare* la volontà espressa di un legislatore dimentico, indifferente, poco attento e restio ad effettuare una scelta chiara e sincera in un settore che al suo solo governo e apprezzamento dovrebbe essere rimesso.

Dal descritto *impasse* l'unica via d'uscita che si ritiene davvero auspicabile è quella di un celere intervento legislativo che incida direttamente sulle Tabelle del d.P.R. 309 del 1990 e che sia tale da introdurre l'indicazione della soglia di capacità drogante a partire dalla quale la cannabis e i suoi derivati debbano essere considerati sostanze stupefacenti ai fini di legge. Nel medesimo contesto sarebbe doveroso ulteriormente disciplinare (con l'intervento di tutte le Autorità competenti e tra di esse del Ministero della Salute e dell'AIFA) l'attività di produzione, confezionamento e vendita al dettaglio di un bene destinato a divenire di sempre più largo consumo<sup>26</sup>. L'attuale situazione di a-

---

<sup>25</sup>A favore della interpretazione maggiormente restrittiva il giudice rimettente rileva come dai lavori preparatori della l. n. 242 del 2016 non emerga in alcun modo la volontà del legislatore di consentire la commercializzazione della marijuana e dell'hashish provenienti dalle coltivazioni lecite; parimenti appare corretto ritenere tassativa l'elencazione delle finalità per cui la commercializzazione della canapa deve ritenersi consentita. Non sembra condivisibile l'argomento – sostenuto dall'opposto orientamento – secondo cui la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti di legge, ritenersi consentita, nell'ambito del generale potere di ogni individuo di agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Il principio per cui l'ordinamento considera le norme incriminatrici come tassative eccezioni rispetto alla generale libertà di azione di ogni soggetto non appare, infatti, valido per la specifica materia delle sostanze stupefacenti, nella quale il combinato disposto degli artt. 17, 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990 pone, in via generale, il principio di illiceità delle condotte di detenzione per la vendita, cessione e commercializzazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle di cui all'art. 14 dello stesso d.P.R. In questo ambito esiste quindi un divieto che ha carattere generale, tanto che i rapporti fra il d.P.R. n. 309 del 1990 e la legge n. 242 del 2016 appaiono ricostruibili in termini di regola-eccezione. Secondo questo primo orientamento interpretativo, nello stabilire quale sia l'ambito applicativo della l. 242/2016, la si dovrà considerare derogatoria di un principio generale e dunque insuscettibile di applicazioni analogiche. Non essendo espressamente menzionata tra le attività lecite, la commercializzazione al dettaglio della cannabis *light* dovrà ritenersi allora penalmente rilevante.

A sostegno del secondo indirizzo, in base al quale dalla liceità della coltivazione della canapa, alla stregua della legge n. 242 del 2016, discenderebbe la liceità della commercializzazione dei prodotti che ne derivano, si afferma che tra le finalità della legge n. 242/2016 rientrano, a norma dell'art. 1, comma 3, lett. d), il sostegno e la promozione della coltura della canapa finalizzata alla produzione di alimenti. Inoltre l'art. 2, comma 2, stabilisce espressamente che dalla canapa coltivata è possibile ottenere alimenti, prodotti nel rispetto delle discipline di settore; ammettendo l'utilizzo di alimenti contenenti residui di THC, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto sancire la liceità del consumo umano, e quindi della commercializzazione di prodotti contenenti tale principio attivo. Alla luce di questo, risulta allora contraddittorio ritenere vietata la detenzione, cessione e vendita di derivati della "cannabis light" provenienti dalle coltivazioni contemplate dalla legge n. 242 del 2016. V., sul punto, M.C. UBIALI, *Alle Sezioni Unite la questione della liceità*, cit.

<sup>26</sup> Quella appena prospettata è stata la strada seguita dal legislatore svizzero che con Ordinanza del Dipartimento Federale dell'Interno è intervenuto sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope,



3/2019

regolamentazione, infatti, pone questioni relative, non solo alla intelligibilità e coerenza dell'ordinamento interno, ma anche e soprattutto alla tutela della salute dei consumatori di una sostanza che viene posta in commercio per essere fumata, al di fuori di ogni controllo mirato, pur nella consapevolezza che la combustione – anche se di cannabis a basso tenore di THC – presenta numerosi rischi per la salute, proprio come il fumo di sigarette<sup>27</sup>.

---

dei precursori e dei coadiuvanti chimici, specificando come la canapa con concentrazione totale di THC inferiore all'1% non possa essere considerata sostanza psicotropa e sia per questo sottratta all'applicazione della normativa sugli stupefacenti. La riforma della materia ha previsto una serie di stringenti regole e normative di settore da osservare per i rivenditori che vogliono accedere al mercato – contemplate, in particolare, dalla legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), e dall'ordinanza sul tabacco (RS 817.06). Per approfondimenti sul punto si rinvia a B. SCARCELLA, *La rivoluzione di fumo*, cit., pp. 229-230.

<sup>27</sup> Si pensi agli importanti riflessi che il consumo di cannabis – seppur *light* – potrebbe avere sulle attività di conduzione di veicoli, sullo svolgimento di alcune attività lavorative, oppure sull'effetto che l'assunzione di più “dosi” di tale sostanza possa provocare in ragione del sommarsi della quantità di principio attivo contenuto in ognuna di esse. Cfr. B. SCARCELLA, *La rivoluzione di fumo*, cit., pp. 237-239.